



# COMUNE DI BOSNASCO

Provincia di Pavia

**N. 4 Reg. Delib.  
del 05/03/2019**

**COPIA ALBO**

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO : IMPOSTA UNICA COMUNALE: APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE PER L'ANNO 2019.**

L'anno **duemiladiciannove** addì **cinque** del mese di **marzo** alle ore **ventuno** e minuti **zero** nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Bosnasco, si è riunito il **CONSIGLIO COMUNALE** regolarmente convocato, previa consegna degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, osservate tutte le formalità prescritte dal D.L.gs. n. 267/2000 e dallo Statuto Comunale vigente, si è riunito, in adunanza **ORDINARIA** di **PRIMA CONVOCAZIONE** ed in seduta **PUBBLICA**.

All'appello su numero sette componenti risultano i seguenti presenti e assenti:

Cognome e Nome	Carica	Presente
<i>VERCESI Flavio</i>	<i>Presidente</i>	Si
<i>SCANAROTTI Stefania</i>	<i>Consigliere</i>	Si
<i>ALMADORI Gianluca</i>	<i>Consigliere</i>	No
<i>PEROTTI Alberto Carlo</i>	<i>Consigliere</i>	No
<i>BRAMBILLA Sergio</i>	<i>Consigliere</i>	Si
<i>QUANTELLI Alex</i>	<i>Consigliere</i>	Si
<i>PREVEDINI ANDREA</i>	<i>Consigliere</i>	Si
<i>PISANI Roberto</i>	<i>Consigliere</i>	Si
<i>CALCHI Maurizio</i>	<i>Consigliere</i>	Si
<i>BRUINS Rosemary Corinne Hillegonda</i>	<i>Consigliere</i>	Si
<i>VERCESI Fabio Amilcare</i>	<i>Consigliere</i>	No
Totale PRESENTI		8
Totale ASSENTI		3

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. Umberto FAZIA MERCADANTE.

Il Signor VERCESI Flavio, nella sua qualità di Sindaco, dopo aver constatato la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e invita gli intervenuti, in seduta **PUBBLICA**, a discutere ed a deliberare sulla proposta di cui all'argomento in oggetto.

OGGETTO : IMPOSTA UNICA COMUNALE: APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE PER L'ANNO 2019.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»*;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

VISTO che il termine per l'approvazione del bilancio 2019 è stato differito al 31 marzo 2019;

VISTO l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'Imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

RICHIAMATA la deliberazione di CC n. 17 del 22.07.2014 di approvazione dei Regolamenti comunali per l'applicazione dell'Imposta municipale propria (IMU), del Tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della Tassa sui rifiuti (TARI);

RITENUTO opportuno anche per il 2019 procedere con una sola deliberazione all'adozione delle aliquote e delle tariffe applicabili nel 2019 nell'ambito dei singoli tributi che costituiscono l'Imposta unica comunale;

RILEVATO in ordine all'IMU (imposta municipale propria) quanto segue:

L'istituzione della IUC dal 2014 lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU prevista dal D.L. 201/2011 convertito nella legge 214/2011 (art. 1, comma 703, legge 147/2013), apportando le seguenti modifiche.

A partire dal 2014 l'applicazione dell'IMU è entrata a completo regime (art. 1, comma 707, legge 147/2013)

L'IMU non si applica all'abitazione principale ed alle relative pertinenze ad eccezione delle abitazioni di cat. A/1, A/8 e A/9 per le quali continua ad applicarsi l'aliquota del 4 per mille con possibilità di aumento o riduzione di due punti percentuali, e la deduzione di euro 200,00 con possibilità da parte dei Comuni di aumentarla fino a concorrenza dell'imposta dovuta, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione (art. 1, comma 707, legge 147/2013).

A decorrere dal 2014 l'IMU non si applica ai fabbricati rurali ad uso strumentale (art. 1, comma 708, legge 147/2013).

Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola la base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25% il moltiplicatore pari a 75 (non più a 110) (art. 1, comma 707, legge 147/2013).

Ritenuto di fissare le aliquote IMU per l'anno 2019 come segue:

Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	4 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati, terreni e aree edificabili	9 per mille

RILEVATO in ordine alla TASI (tassa sui servizi indivisibili) quanto segue:

Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli (art. 2, comma 1, lett. f, D.L. 16/2014).

Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30% dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota determinata dal Comune. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare (art.1, comma 681, legge 147/2013).

La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (art.1, comma 675, legge 147/2013)

L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del Dlgs.446/1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento (art.1, comma 676, legge 147/2013)

Nella determinazione dell'aliquota il Consiglio comunale deve rispettare, in ogni caso, il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013 fissata al 10,6 per mille ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2019, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille (art.1, comma 679, legge 190/2014).

Per l'anno 2019, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti massimi del 10,6 per mille per l'IMU e del 2,5 per mille per la TASI, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili (art. 1, comma 679, legge 190/2014).

RILEVATO che la maggiorazione TASI può essere applicata anche nell'anno d'imposta 2019 solo se espressamente confermato con delibera consiliare, in quanto già applicata in precedenza;

VISTA la Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 2/DF del 29 luglio 2014 che, in ordine al predetto punto ha fornito chiarimenti per l'applicazione delle maggiorazioni dello 0,8 per mille;

Per i fabbricati rurali ad uso strumentale l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille (art.1, comma 678, legge 147/2013).

VISTO il comma 14 lett. a) e b) della legge 208/2015 che modifica:

l'art. 1 c. 639 della legge 147/2013, stabilendo l'esenzione dal pagamento della Tasi per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale, ad eccezione di quelle classificate nelle cat. catastali A/1, A/8 e A/9;

l'art. 1 c. 669 della legge 147/2013, stabilendo che il presupposto della Tasi è il possesso e la detenzione di fabbricati ed aree edificabili ad eccezione dei terreni agricoli e dell'abitazione principale con esclusione di quelle classificate nelle cat. catastali A/1, A/8 e A/9;

PRESO ATTO che è venuto meno il blocco degli aumenti di tariffe ed aliquote imposto dall'anno 2016, cosicché i Comuni possono riappropriarsi della potestà regolamentare riconosciuto dall'art. 52 del D. Lgs.n. 446/1997 e aumentare le aliquote TASI pur entro i limiti della normativa vigente;

CONSIDERATO che, sempre nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che, il Comune proceda alla individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

RITENUTO di conseguenza necessario individuare nella presente delibera i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi, che sono i seguenti:

Servizi indivisibili	Costi €
Illuminazione pubblica	38.000,00
Sgombero neve	7.000,00
Manutenzione strade	3.500,00
Manutenzione parchi e giardini	600,00
Protezione civile	250,00
Manutenzione e funzionamento servizio necroscopico cimiteriale	700,00
totale	50.050,00

VISTE le aliquote TASI approvate per l'anno 2018 con la deliberazione di CC n. 3 del 06.03.2018 e ritenuto di confermarle anche per il 2019, OSSIA:

Aliquota per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	1,5 per mille
Aliquota per tutti gli altri immobili	1 per mille

RILEVATO in ordine alla TARI (tassa sui rifiuti) quanto segue:

Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali che non siano detenute o occupate in via esclusiva (art. 1, comma 641, legge 147/2013).

La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

Deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche (art. 15 del Dlgs. 36/2003), ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente (art. 1, comma 654, legge 147/2013).

Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato dalla legge per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale (art. 1, comma 683 L. 147/2013).

VISTO l'allegato documento contenente il Piano Finanziario e tariffario della TARI per l'anno 2019;

ATTESO che il Comune deve fissare le scadenze TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato rispetto alle scadenze Tasi;

RITENUTO di stabilire le seguenti scadenze TARI per l'anno 2019:

31 luglio 2019 (acconto 30 per cento della somma dovuta dal contribuente a titolo di TARI)

30 settembre 2019 (acconto 30 per cento della somma dovuta dal contribuente a titolo di TARI)

31 dicembre 2019 (saldo e conguaglio con riferimento alla somma dovuta dal contribuente a titolo TARI 2019);

ATTESA la propria competenza in merito alla approvazione delle aliquote della IUC, ai sensi dell'art. 1, comma 683 L. 147/2013;

VISTO l'allegato parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile, reso dal responsabile del Servizio Finanziario;

Con votazione unanime favorevole dei presenti votanti resa a norma di legge;

- 1) di stabilire per l'anno 2019, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le aliquote e le tariffe in relazione all'Imposta Unica Comunale (IUC), con efficacia dal 1° gennaio 2019, come dettagliatamente indicate nei seguenti punti e distinte per IMU, TASI e TARI;
- 2) di stabilire per l'IMU anno 2019 le seguenti aliquote:

Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	4 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati, terreni e aree edificabili	9 per mille

- 3) di confermare per l'IMU la detrazione per abitazione principale in euro 200,00 con una maggiorazione di € 50,00 per ogni figlio di età non superiore a ventisei anni purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità adibita ad abitazione principale;
- 4) di confermare per la TASI 2019 le seguenti aliquote, già in vigore nel 2015:

Aliquota per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	1,5 per mille
Aliquota per tutti gli altri immobili	1 per mille

- 5) di stabilire per la TASI, ai sensi dell'art. 1, comma 681 L. 147/2013, che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, la quota di imposta dovuta dall'occupante, in quanto effettivo fruitore del servizio, è pari al massimo previsto per legge (30 per cento) dell'ammontare complessivo della TASI dovuta;
- 6) di stabilire, ai sensi dell'art. 1, comma 682 L. 147/2013, che la percentuale dei costi dei servizi indivisibili analiticamente indicati in premessa coperti nel 2019 con la TASI è pari all'99,90% (essendo stimato un gettito TASI pari a € 50.000,00);
- 7) di approvare **l'allegato Piano Finanziario e tariffario TARI per l'anno 2019;**

- 8) di stabilire che la riscossione dell'Imposta unica comunale dovrà essere effettuata nei termini di seguito indicati:
- per IMU e TASI alle scadenze normativamente previste;
  - per TARI alle scadenze:
    - 31 luglio 2019 (acconto 30 per cento della somma dovuta dal contribuente a titolo di TARI)
    - 30 settembre 2019 (acconto 30 per cento della somma dovuta dal contribuente a titolo di TARI)
    - 31 dicembre 2019 (saldo e conguaglio con riferimento alla somma dovuta dal contribuente a titolo TARI 2019);
- 9) di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito;
- 10) di dare atto che le aliquote e tariffe della IUC come deliberate con il presente provvedimento per l'anno 2019 decorrono dal 1° gennaio 2019 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006;
- 11) di inviare, a cura del Responsabile IUC, la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze e di darne massima pubblicità presso i contribuenti mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Comune.

Successivamente, con votazione unanime favorevole dei presenti votanti resa a norma di legge;

#### DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D. Lgs. 267/2000.

Fatto, letto e firmato.

**IL PRESIDENTE**  
f.to VERCESI Flavio

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
f.to Dott. Umberto FAZIA MERCADANTE

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione in data odierna viene pubblicata in copia mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale, pubblicazione online, ove resterà per 15 giorni consecutivi.

Bosnasco, li 14/03/2019

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
f.to Dott. Umberto FAZIA MERCADANTE

---

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Bosnasco, li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
(Dr. Umberto FAZIA MERCADANTE)

\_\_\_\_\_

---

**DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'**

**DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA .....**

Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)

**IL SEGRETARIO COMUNALE**